



# COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

sede municipale a BADOERE

Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050

tel. 0422.8377 fax 0422.739573

e-mail:segreteria@comune.morgano.tv.it

CF 80006320263

P.IVA 00755130267

COPIA

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere al Co.Re.Co. entro il \_\_\_\_\_
- Trasmettere alla Prefettura di Treviso
- Pubblicazione art. 20 L. n. 55/1990
- Contratto/Convenzione

Registro delibere n. 12

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - seduta pubblica, di unica convocazione

del giorno 21 giugno 2012 ore 20.45

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

BASSO Elena	SINDACO	P
ROSSETTO Alberto	CONSIGLIERE	P
PAVANETTO Giuliano	CONSIGLIERE	P
ROSTIROLLA Daniele	CONSIGLIERE	P
BASSO Domenico	CONSIGLIERE	Ag
LAZZARO Nicola	CONSIGLIERE	P
FILIPETTO Renato	CONSIGLIERE	P
DAL CORSO Enzo	CONSIGLIERE	Ag
RONCATO Vittorino	CONSIGLIERE	P
POZZEBON Gianni	CONSIGLIERE	P
FRANCESCATO Armando	CONSIGLIERE	P
GASPARETTO Federica	CONSIGLIERE	P
FRANCESCATO Giuliano	CONSIGLIERE	A
MANESSO Amerigo	CONSIGLIERE	P
SCHIAVON Amedeo	CONSIGLIERE	P
NICOLA Lidia in Salvini	CONSIGLIERE	P
POZZEBON Francesco	CONSIGLIERE	P

Presenti n. 14 – Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. **SILVANO LONGO - Segretario Comunale.**

Nominati scrutatori i Sigg.: LAZZARO NICOLA – LIDIA NICOLA – GASPARETTO F.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

Relaziona l'argomento l'Assessore al Bilancio Pavanetto Giuliano, precisando che in questo caso l'Amministrazione Comunale non ha la possibilità di discostarsi dalla legge, se non quella per i casi degli anziani ricoverati in casa di riposo e che pertanto dispongono della propria abitazione libera e non locata e per i residenti all'estero;

Il Cons. Manesso Amerigo chiede se il Regolamento ha carattere prescrittivi o lascia margini di discrezionalità agli uffici.

L'Assessore Pavanetto precisa che il regolamento ha carattere prescrittivi e chiede cosa intenda il Consigliere per "discrezionalità".

Il Cons. Manesso fa riferimento alla quota spettante allo Stato.

L'Assessore Pavanetto risponde che lo Stato ha già fatto delle previsioni molto alte per cui non si possono introdurre ulteriori agevolazioni non previste dalla norma. Molti Comuni si sono lanciati nella corsa all'IMU.

Il Cons. Nicola Lidia chiede se il regolamento è conforma alla legge.

L'Assessore Pavanetto dichiara la piena conformità del regolamento alla legge vigente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26.04.2012 che introduce modifiche alla suddetta normativa;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi;

RILEVATO che occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta IMU a decorrere dall'anno 2012, tenuto conto della disciplina applicabile, dei limiti e delle abrogazioni apportati dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTO il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" allegato sub 1) alla presente deliberazione, composto da 28 articoli e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2. del citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i regolamenti relativi ai tributi locali devono essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;

*VISTO il comma 16- quater dell'art 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012 che differisce al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato (ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000);

UDITI gli interventi più sopra riportati;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON VOTI :

Presenti n.	14
Favorevoli n.	14
Astenuti n.	0
Contrari n.	0

### **DELIBERA**

- 1) dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" composto da 28 articoli e allegato sub 1) al presente provvedimento per farne parte integrante;

- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, *in via sperimentale*;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare con successiva votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

All.Sub 1)



# COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZIO TRIBUTI

**COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....**

**In vigore dal 1 gennaio 2012**

## **INDICE**

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 -	Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 3 -	Soggetti passivi	pag. 3
Art. 4 -	Base imponibile	pag. 3
Art. 5 -	Aliquote e detrazioni	pag. 4
Art. 6 -	Definizione di fabbricati e aree	pag. 5
Art. 7 -	Abitazione principale	pag. 5
Art. 8 -	Pertinenze	pag. 6
Art. 9 -	Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali	pag. 6
Art. 10-	Determinazione dei valori delle aree edificabili	pag. 6
Art. 11-	Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	pag. 7
Art. 12-	Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito	pag. 7
Art. 13-	Esenzione	pag. 8
Art. 14-	Fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 9
Art. 15-	Immobili di interesse storico-artistico	pag. 9
Art. 16-	Dichiarazioni	pag. 9
Art. 17-	Versamenti	pag. 10
Art. 18-	Attività di accertamento	pag. 11
Art. 19-	Sanzioni	pag. 12
Art. 20-	Interessi	pag. 12
Art. 21-	Accertamento con adesione	pag. 13
Art. 22-	Riscossione coattiva	pag. 13
Art. 23-	Rimborsi e compensazioni	pag. 13
Art. 24-	Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 13
Art. 25-	Funzionario responsabile	pag. 14
Art. 26-	Contenzioso	pag. 14
Art. 27-	Rinvii	pag. 14
Art. 28-	Entrata in vigore	pag. 15

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Morgano dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Morgano (TV), a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4 – Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201 del 2011, nonché dei commi seguenti del presente articolo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110. E' prevista un'ulteriore agevolazione con i seguenti scaglioni:

- fino a 6.000 euro di base imponibile, l'imposta non è dovuta;
- sulla parte di base imponibile compresa tra 6.001 euro e 15.500 euro, l'imposta è ridotta del 70%;
- sulla parte di base imponibile compresa tra 15.501 euro e 25.500 euro, l'imposta è ridotta del 50%;
- sulla parte di base imponibile compresa tra 25.501 euro e 32.000 euro, l'imposta è ridotta del 25%;
- sulla parte di base imponibile superiore a 32.000 euro, l'imposta è dovuta in misura intera.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo ma il moltiplicatore è pari a 135.

4. Per le aree fabbricabili si rinvia agli Artt. 10, 11, 12.

#### **Art. 5 – Aliquote e detrazioni**

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 4 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la



deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 6 – Definizione di fabbricati e aree**

1. Ai fini dell'imposta:

- a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di agibilità ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento;
- b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile (richiesta di CDU - Certificato di Destinazione Urbanistica);
- c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 7 – Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune e deve essere rapportata ai mesi di

possesso. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

#### **Art. 8 - Pertinenze**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale - ai sensi dell'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 e dell'art. 817 del Codice Civile, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.

#### **Art. 9 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali**

1. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione (non della maggiorazione per i figli trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche):

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b. gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.).

2. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni:

a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

#### **Art. 10 – Determinazione dei valori delle aree edificabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di

previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini IMU, delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano per tutta la durata dell'intervento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

6. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.

#### **Art. 11 - Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a. sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; il soggetto passivo di imposta deve essere persona fisica coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione Previdenza Agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b. il volume d'affari, determinato per l'anno precedente a quello d'imposizione, relativo all'attività svolta in agricoltura dal soggetto passivo e dai componenti il suo nucleo familiare, deve essere superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, e relativo all'anno precedente a quello di imposizione. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA – ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – si presume pari al limite massimo prescritto per l'esonero stesso;

c. sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.

2. La finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

### **Art. 12 - Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito**

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di agibilità anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc..

La base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data dell'effettivo utilizzo del fabbricato o di agibilità o, se antecedente, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o di accatastamento.

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

3. L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato e la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche quella del terreno. Si considera area pertinenziale al fabbricato esclusivamente quella che risulta iscritta al catasto urbano unitamente al fabbricato oppure, se non individuata al catasto urbano, quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità.

### **Art. 13 – Esenzione**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 (confermato dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011), dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti

istituzionali;

- b. i fabbricati posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi all'educazione cristiana, di cui all'art. 16, lett. a), della Legge 20.5.1985, n. 222;
- c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
- e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

#### **Art. 14 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Tali fabbricati debbono possedere contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - a. assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
  - b. condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
  - c. assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

#### **Art. 15 – Immobili di interesse storico-artistico**

1. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **Art. 16 - Dichiarazioni**

1. Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso.
3. In fase di prima applicazione dell'IMU - in conseguenza della diversa regolamentazione rispetto all'ICI delle pertinenze ad opera del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che ammette una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo - in caso di presenza di un numero maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 gg. dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

## **Art. 17 - Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 5,00 (cinque).
3. Per l'annualità 2012, per quanto concerne l'abitazione principale e le relative pertinenze, il

contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.

4. Per l'annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto viene versato nella misura del 30%, mentre per i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

5. Il pagamento dell'IMU, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario (F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo, tuttavia, ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. i), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, si considerano regolarmente effettuati i versamenti IMU eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione, sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data comunicazione al Comune.

8. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento.

#### **Art. 18 - Attività di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in

cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo.

#### **Art. 19 – Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa e l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - ad un terzo, se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di



controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 del D.L. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

#### **Art. 20 – Interessi**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura prevista dalla normativa vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 21 - Accertamento con adesione**

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale se consentito dalle norme statali.

#### **Art. 22 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 23 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso della quota di competenza comunale versata e non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro 12,00 (dodici) per ciascuna annualità.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **Art. 24 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta, è possibile richiedere il rimborso della maggior somma, di competenza del Comune, versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato quale terreno agricolo e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore venale in comune commercio determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 quale area fabbricabile.
2. Il rimborso spetta per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque per un periodo non eccedente cinque anni.
3. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
  - a. non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b. da parte del soggetto passivo non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso il provvedimento di inedificabilità e che lo stesso sia definitivo;
  - c. il vincolo deve perdurare per almeno 3 (tre) anni.
4. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità, la cui decorrenza viene stabilita dalla data di approvazione da parte del Comune del relativo provvedimento urbanistico.
5. Qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il Comune provvederà al recupero delle somme rimborsate per imposte ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.

#### **Art. 25 – Funzionario responsabile**

1. Con Delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **Art. 26 – Contenzioso**

2. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso

secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992.

#### **Art. 27 - Rinvii**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si applica quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ogni altra normativa da essi richiamata.
2. Si applica inoltre quanto disposto dal regolamento generale delle entrate, in particolare in tema di interpello, autotutela e pagamenti rateali.
3. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

#### **Art. 28 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000**

**PARERE TECNICO-CONTABILE**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnico-contabile sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla stessa, parere favorevole.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Luigina Pavan

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

**IL SINDACO**  
f.to Elena Basso

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr. Silvano Longo

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. REG. 296

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 6 LUG 2012 al 21 LUG 2012,

Morgano, li 6 LUG 2012

Il Messo Comunale  
f.to Stefanon Gianni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Silvano Longo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Morgano, li 6 LUG 2012



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Silvano Longo

**COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA**

Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Treviso.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267/2000.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Silvano Longo

Morgano, li \_\_\_\_\_